

COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

Almo Presario

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 58 del Reg.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA
DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO R.S.U.

L'anno millenovecentotantatre il giorno Quattordici del mese
di Ottobre alle ore 18,15 in LONGI e nella
solita sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione in sessione ordinaria
di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

P R E S E N T I

- 1) INS. LAZZARA OTTAVIO Presidente - Sindaco
- 2) INS. IMBRIGIOTTA ANTONINO - Consigliere
- 3) DOTT. ZINGALES GIUSEPPE
- 4) ~~PER. FIDALA GIUSEPPE~~
- 5) GEOM. GALATI GAETANO
- 6) PER. LAZZARA LEONE ANTONINO
- 7) AVV. AQUINO LEONE ELIO
- 8) SIG. MICELI FRANCESCO
- 9) SIG. PROTOPAPA SALVATORE
- 10) SIG. FRUSTERI ARMANDO
- 11) DOTT. FIORE ANTONINO
- 12) _____
- 13) _____
- 14) _____
- 15) _____

A S S E N T I

- 1) - Ins. Carcione Antonino - 2) - Dott. Zingales Giuseppe Angelino; 3) - Sig. Galati Sebastiano.

Totale presenti N. 11

Totale assenti N. 03

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Lazzara Ottavio

Sindaco - Assiste il Segretario Dr. Librizzi Giuseppe

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i

Signori: _____

La seduta è Pubblica.

Il Segretario Comunale relaziona sull'argomento illustrando la nuova disciplina introdotta dal D.P.R. 915 del 10/09/1982 sui servizi di smaltimento dei rifiuti e sui relativi problemi igienici;

Poichè l'entrata in vigore del D.P.R. n. 915 rende necessario l'adozione di nuove norme regolamentari illustra brevemente la bozza di regolamento predisposto dalla G.M. che sottopone all'esame del C.C.;

Si conviene, ~~in~~ che il Regolamento verrà letto ed approvato articolo per articolo;

Il Segretario legge gli articoli del regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approvati i singoli articoli del regolamento per la tutela igienico-sanitaria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. 10/09/1982 n.915 e le istruzioni in merito;

CONSIDERATO necessario provvedere all'emanazione di apposite norme regolamentari per la disciplina del servizio sotto il profilo igienico-sanitario, come previsto dall'Art.21 del citato D.P.R. 915/82;

RITENUTO il regolamento esaminato rispondente alle esigenze del servizio e ad un idoneo svolgimento dello stesso;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

VISTO l'O.E.E.LL. vigente in Sicilia;

All'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge espressi mediante scrutinio palese per alzata e seduta;

DELIBERA
Approvare l'allegato regolamento per la tutela igienico-sanitaria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti composto di n.14 articoli e che fa parte integrante della presente deliberazione.—

COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER
LA TUTELA
IGIENICO - SANITARIA
DEL SERVIZIO
PER LO
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI

Visto, si esprime parere favorevole.

L'UFFICIALE SANITARIO

Longi 20-9-1983

Sanguis



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA IGIENICO - SANITARIA DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura, comunque prodotti ed esistenti in tutto il territorio comunale, come prevista dall'art. 8, 2° comma, lettera b), del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, nonché dall'art. 3 del "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti" adottato con deliberazione n° , in data

ART. 2 TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Tutto il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta e trasporto, nonché a qualsiasi altra operazione relativa allo smaltimento dei rifiuti:

1) Almeno una volta l'anno dovrà essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce.

Per lo scopo, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'ufficio personale del Comune comunicherà, all'UNITÀ SANITARIA LOCALE, l'elenco delle persone addette al servizio e prenderà gli opportuni accordi affinché, tenute presenti le esigenze di servizio, le stesse vengano sottoposte alle visite ed esami ritenuti necessari dall'autorità sanitaria;

2) Dovrà essere dotato:

- a) di guanti speciali al fine di evitare qualsiasi contatto diretto con i rifiuti;
- b) di ogni altro indumento ritenuto utile per la tutela igienico-sanitaria della persona;
- c) di mantello o altro indumento appropriato per il riparo dalla pioggia.

Dovrà essere sempre garantito, in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n° 300.

ART. 3 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

È fatto obbligo, a tutto il personale dipendente addetto al servizio, di provvedere, giornalmente, alla disinfezione e disinfestazione:

- di tutti i mezzi di trasporto dei rifiuti;
- di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 4
VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO

La vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, di tutto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti in tutto il territorio comunale, nelle varie fasi di: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi), nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse ed è affidata al competente servizio della struttura sanitaria pubblica (U.S.L.).

L'ufficio comunale preposto al servizio proporrà al Sindaco tutte le iniziative utili per il costante coordinamento dello stesso.

L'attività sarà in ogni caso volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo e di analisi, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, sarà assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione del servizio.

ART. 5
SPAZZAMENTO DELLE VIE E DELLE PIAZZE

Lo spazzamento delle vie e delle piazze sarà assicurato, in maniera continua, entro i perimetri di cui all'art. 4 del "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti" adottato con la deliberazione consiliare richiamata al precedente art. 3.

Il detto servizio sarà intensificato in occasione di fiere, mercati, ricorrenze speciali ecc.

Nelle zone non comprese nei perimetri di cui al primo comma saranno assicurati interventi periodici e straordinari al fine di rimuovere, in ogni caso, qualsiasi motivo negativo ai fini igienico-sanitari, **e comunque sarà assicurato lo spazzamento in occasione di fiere, mercati, feste religiose e solennità civili.---**

ART. 6
RECIPIENTI DI RACCOLTA

Nelle zone in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti è stato istituito, gli utenti, ferme restando le prescrizioni tecniche, dovranno attenersi, sotto il profilo igienico-sanitario, ai seguenti principi generali:

- 1) Dovranno evitare qualsiasi dispersione dei rifiuti, anche se dipendente dall'azione di animali, ricorrendo agli opportuni accorgimenti;
- 2) Dovranno depositare i rifiuti in idonei contenitori ed in modo che possano essere prelevati con facilità dal personale addetto;
- 3) Dovranno attenersi alle prescrizioni che il personale addetto riterrà più opportune nell'interesse del servizio.

È data facoltà al Sindaco, in relazione anche alle esigenze di ciascuna utenza, sentito l'ufficio tecnico e quello di polizia urbana, di prescrivere, con apposita ordinanza, l'uso di particolari recipienti atti a rimuovere eventuali inconvenienti o, comunque, per assicurare il miglioramento del servizio.

ART. 7
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Nelle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti il personale deve evitare di produrre qualsiasi rumore molesto e fare uso delle attrezzature con la massima diligenza assicurando, in particolare, ogni accorgimento per evitare le esalazioni moleste.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte in modo da evitare qualsiasi dispersione.

È fatto assoluto divieto al personale di sostare con i mezzi di raccolta oltre il tempo strettamente necessario per le relative operazioni.

ART. 8
RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni relative ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915.

ART. 9
DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

È vietato, in tutto il territorio comunale, di abbandonare all'aperto i rifiuti solidi urbani così come è vietato effettuare depositi temporanei di essi nelle pubbliche vie o piazze, nei pubblici mercati, nonché nelle pubbliche aree.

È fatto altresì assoluto divieto di abbandonare i rifiuti nelle pubbliche scarpate nonché nelle sponde dei corsi d'acqua, nei prati e nelle aree in cui, per consuetudine, vengono consumati pasti, merende ecc. o, comunque, ritenute luoghi di ritrovo o di sosta dei passanti.

In caso di inadempienza il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombrò di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n° 319, e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

ART. 10
UBICAZIONE DELLE DISCARICHE E DEGLI IMPIANTI

L'ubicazione delle discariche e degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale sentita la Unità Sanitaria Locale.

Il relativo progetto, sotto il profilo urbanistico, sarà sottoposto all'istruttoria di rito prima di essere sottoposto all'approvazione dell'organo regionale di controllo ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 915/1982.

In ogni caso, trattandosi di attività insalubre di prima classe ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265 (è compresa al n° 213 dell'elenco delle industrie insalubri di cui al Decreto del Ministero della Sanità 19 novembre 1981, pubblicato sulla G.U. n° 337 del 9 dicembre 1981) la distanza dovrà essere tale da non fare risentire i suoi effetti molesti alle abitazioni più vicine.

Le aree destinate alle scariche nel suolo o sul suolo dovranno essere opportunamente recintate al fine di evitare l'accesso agli animali randagi e, su di esse, dovranno essere assicurate visite periodiche di controllo da parte del competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale che vigilerà anche sulle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree di scarica.

ART. 11 SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 della legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni ed aggiunte.

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta sua ripubblicazione (ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni ed aggiunte) all'Albo Pretorio unitamente alla relativa deliberazione consiliare di adozione munita degli estremi del provvedimento di controllo da parte del
DO RE CO

ART. 13 LEGGE ED ALTRI REGOLAMENTI

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme dei regolamenti di igiene e di polizia urbana e le norme di legge regolanti la materia.

È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

ART. 14 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che comunque hanno cura del servizio, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento;
- Art. 2 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio;
- Art. 3 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature;
- Art. 4 - Vigilanza igienico-sanitaria del servizio;
- Art. 5 - Spazzamento delle vie e delle piazze;
- Art. 6 - Recipienti di raccolta;
- Art. 7 - Raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Art. 8 - Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili;
- Art. 9 - Divieto di abbandono dei rifiuti;
- Art. 10 - Ubicazione delle discariche e degli impianti;
- Art. 11 - Sanzioni;
- Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento;
- Art. 13 - Legge ed altri regolamenti;
- Art. 14 - Pubblicità del regolamento.


Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con atto n°
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno festivo/di mercato;
- 3) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del n°
- 4) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, per quindici giorni consecutivi dal al
- 5) È entrato in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo di ripubblicazione (Art. 12);
- 6) È stato omologato dal Presidente della Giunta Regionale come da lettera n° in data

Data


timbro

Il Segretario Comunale



Publicato all'albo pretorio

dal 16-11-83 al 2-12-83



Il Vigile Urbano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Lazzara Ottavio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE


F.to Imbrigiotta Antonino

F.to Librizzi Giuseppe

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 22-10-83

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. N. 203

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo 23/Ottobre/1983 successivo alla sua data e che non sono stati prodotti a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 25.10.83

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Librizzi Giuseppe

Spedita alla C. P. C. di Messina il 25.10.83 con foglio N. 3126 di prot. Raccomandata

IL SEGRETARIO COMUNALE

Librizzi Giuseppe

Commissione Provinciale di Controllo di Messina

N. 59424/55807 Gr. 6°

Visto: Non si riscontrano vizi di legittimità né motivi di merito per chiederne il rineame.

Messina, li 21.11.1983

Il Segretario

IL PRESIDENTE

A. Pentoro

MUNICIPIO DI

Copia della presente deliberazione è pervenuta alla Commissione di Controllo di Messina il ... come da ricevuta in data ... N. ... e divenuta esecutiva con il giorno ... per scadenza del termine utile per l'annullamento (o per non essersi riscontrati vizi di legittimità) giusta comunicazione avuta dalla predetta Commissione di Controllo ai sensi ed agli effetti dell'art. 80 del citato D.L.P.R.S. come da nota N. ... Div. ... del ... li ... 19...

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme.